UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di
Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno
Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo
C.F. – P. IVA: 03241670987
Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886
e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it
PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 71 **Edolo, lì 02/08/2025**

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI EDOLO (BS), PER EVENTO "*EDOLO COLOR RUN*"

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
Acquisito il calendario eventi 2025, emesso da parte del Comune di Edolo (BS);
Preso atto che domenica 10 agosto 2025, avrà luogo l'evento denominato "*Edolo Color Run*";
Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che il montaggio del palco e lo svolgimento dell'evento avvenga in sicurezza, al fine della tutela dell'incolumità pubblica e privata;
Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

O R D I N A

NEL COMUNE DI EDOLO (BS):

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA DI SOSTA DI VIA A. MORINO LIMITROFA ALLA PISCINA COMUNALE
(come da segnaletica predisposta)
DALLE ORE 06:00 DI GIOVEDI' 7 AGOSTO 2025, ALLE ORE 03:00 DI LUNEDI' 11 AGOSTO 2025

LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE,
DOMENICA 10 AGOSTO 2025 DALLE ORE 17:00
PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO AL PASSAGGIO DEI PARTECIPANTI ALL'EVENTO,
LUNGO IL SEGUENTE PERCORSO:
VIA A. MORINO (*Piazzale piscina*) - VIALE CADUTI DEL LAVORO - VIA G. TREBOLDI – VIALE DERNA – VIA G. SORA E RITORNO IN VIA A. MORINO (*Piazzale piscina*).
(come da planimetria allegata)

D I S P O N E

- che entri in vigore mediante il posizionamento dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- l'esclusione dal divieto per i veicoli al servizio degli organizzatori;
- che il soggetto organizzatore sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'evento.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
  - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e **dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
  - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- **l'Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al soggetto organizzatore;
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- ai Vigili del Fuoco Volontari di Edolo (BS);
- alle aziende di trasporto passeggeri;
- ad ATS della Montagna - Ospedale di Edolo;

La Responsabile del Procedimento
(Agt. di P.L. Piazzani Milena)

UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE
EDOLO (BS)

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

Firmato digitalmente da:
Renato Armanaschi
Data: 02/08/2025 09:05:27

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.